

Venezia Ducato, Comune, Repubblica e Dominante: una cronologia essenziale

SILVIA GASPARINI

Seminario di Storia del diritto, Università degli studi di Padova

Conversazione tenuta a Venezia, 1 dicembre 2004

“Ma come era cominciato tutto?...”

ROBERTO CALASSO, *Le nozze di Cadmo e Armonia*

Le origini: dalla tarda antichità romana all'alto medioevo bizantino

L'età del tardo impero	Anche nella provincia della <i>Venetia et Histria</i> i poteri di governo sono esercitati dalle istituzioni tardoimperiali. Il sistema giuridico applicato è quello teodosiano (legge delle citazioni per gli <i>iura</i> , 426 d.C. + <i>Codex di leges</i> , 438-439 d.C.) La popolazione è distinta in <i>Veneti</i> nelle città di terraferma, <i>Venetici</i> in laguna: salinari, pescatori, orticoltori, traghettatori
La laguna come rifugio dai flussi migratori in transito 400-410 Goti di Alarico 452 Unni di Attila	I Veneti fuggono sulle lagune, per poi tornare alle città di origine una volta che gli invasori le abbiano abbandonate. La cronachistica veneziana tra l'XI e il XIII secolo intesse leggende di fondazione assolutamente antistoriche; del resto fanno altrettanto molte altre città italiane. Si tende infatti a retrodatare l'esistenza delle istituzioni cittadine, che sono invece il frutto del rinnovamento istituzionale successivo al Mille, in modo da affermarne la validità a prescindere dall'Impero medievale.
La fine dell'impero romano d'Occidente 476 Roma è occupata dagli Eruli di Odoacre	Data convenzionale della fine dell'Impero d'Occidente (Odoacre non si cura di farsi riconoscere come imperatore d'Occidente dal collega di Bisanzio) e con esso dell'età antica
Inizio dell'epoca bizantina 535-553 Guerra greco-gotica, riconquista giustiniana, militarizzazione del territorio Poteri di governo esercitati da un patrizio, poi esarca, con sede a Ravenna	Governo locale nelle mani di un <i>magister militum</i> a Cittanova (con poteri normativi giudiziari e amministrativi in tutte le materie sia militari sia civili); nelle singole sedi periferiche, tribuni nominati dal <i>magister</i> tra i <i>maiores terrae</i> (proprietari fondiari); carica vitalizia --> ereditaria --> costituzione di una aristocrazia tribunizia a base censitaria, ma già magistratuale (di funzioni) e non feudale
Tra Bizantini e Longobardi 568 Longobardi di Alboino: insediamenti stabili in terraferma	I profughi Veneti si stabilizzano in laguna; isolamento e autonomia forzata; iniziale supplenza delle autorità ecclesiastiche; progressivo accentrimento demografico e urbanizzazione
La leggenda... 697 Le cronache di Giovanni Diacono (XI secolo) e Andrea Dandolo (XIII secolo) riportano una leggendaria rivolta contro l'esarca, conclusa con l'elezione del preteso primo doge Paoluccio Anafesto	Roberto Cessi confuta la leggenda e nega l'autonomia da Bisanzio in base all'esegesi della <i>terminatio liutprandina</i> (regolamento di confini e apposizione di termini tra il territorio lagunare veneziano e il dominio longobardo): è atto unilaterale di parte bizantina, posto in essere dall'esarca (non doge!) Paolo insieme al <i>magister militum</i> Marcello "al tempo di Liutprando" (mera indicazione cronologica)
... e la realtà 727 Rivolta dei territori bizantini contro l'imperatore iconoclasta Leone III Isaurico 737 Ristabilimento dell'ordine bizantino	Sostituzione del <i>magister militum</i> nominato dall'esarca con un duca eletto localmente, forse Orso Ipatò Deposizione del duca, il governo torna a un <i>magister militum</i> di nomina esarcale
741 Nuova definitiva rivolta	Fine del governo dei <i>magistri militum</i> ; elezione del duca Teodato figlio di Orso; capitale spostata da Cittanova a Malamocco

Dux et populus: il Ducato altomedievale

<p>La prima fase di un governo autonomo VIII-X secolo Ripresa e adattamento di forme istituzionali e di modalità di esercizio dei poteri di governo che rivelano una matrice tardo-romana</p>	<p>Il dogado è elettivo e vitalizio; l'eletto viene investito dall'imperatore bizantino di un titolo formale che ne legittima i poteri di governo e che insieme ne ribadisce la (teorica) subordinazione. Tendenza all'ereditarietà della carica tramite la coreggenza da parte del figlio e successore, ma frequenti rovesciamenti di iniziativa popolare. L'esercizio del governo avviene collegialmente da parte del doge (che convoca l'assemblea e propone le delibere) e dell'assemblea = <i>concio</i> (che le approva per acclamazione o le respinge) Il <i>cunctus populus</i> che si esprime nella <i>concio</i> coincide con l'<i>exercitus</i> ed è socialmente diviso in <i>maiores</i> (la vecchia aristocrazia tribunizia e la nuova aristocrazia dogale), <i>mediocres</i> e <i>minores</i>, senza però che i tre ceti abbiano rilevanza istituzionale o giuridica (l'appartenenza non incide sullo stato personale e la capacità giuridica)</p>
<p>I rapporti con l'impero franco-germanico 812 Acquisgrana: conclusione della pace di Niceforo (dal nome dell'imperatore bizantino che la promuove, ma che muore prima di firmarla); 840 il <i>pactum Lotharii</i> (dal nome dell'imperatore sacro e romano che lo stipula) ne fa il <i>restatement</i></p>	<p>I Franchi rinunciano a ogni pretesa territoriale sulla laguna, e recepiscono i confini stabiliti con la <i>terminatio liutprandina</i>. Periodico rinnovo della validità dell'accordo, sul modello del <i>pactum Lotharii</i></p>
<p>Il doge da sovrano elettivo a magistrato</p>	<p>887 Per scongiurare i tumulti tra fazioni, il doge Giovanni Parteciaco, anziché indicare il proprio successore, rimette la sovranità al <i>populus</i>, che provvederà a eleggerlo; 910 anni dopo, Ludovico Manin riprende lo stesso concetto a nome dell'intero ceto di governo, restituendo al popolo la sovranità</p>
<p>Formazione di un sistema normativo proprio 876 il doge Orso e il figlio Giovanni Parteciaco promettono alla <i>concio</i> di vietare e punire il commercio di schiavi; 960 il doge Pietro Candiano IV ribadisce il divieto e la promessa; 971 lo stesso fa divieto di fornire materiale bellico ai Saraceni; 997 (m.v. = 998) Pietro Orseolo II vieta tumulti nel Palazzo</p>	<p>Sul piano normativo, la sovranità autonoma e piena si esprime: -- nelle consuetudini (prevalentemente giusprivatistiche, ma c'è anche la consuetudine costituzionale) in cui la tradizionale base teodosiana viene integrata con l'accoglimento di elementi germanici per influsso degli immediati vicini di terraferma; gli elementi giustiniani e in generale bizantini invece restano marginali per questioni religiose (eresia iconoclasta); il tenore delle consuetudini e la vivace evoluzione degli istituti giuridici si rivelano nelle delibere di natura giudiziale della <i>concio</i> e negli atti notarili; -- nella legislazione (giuspubblicistica) con valore territoriale, molto precoce a Venezia; gli atti normativi hanno natura pattizia e forma di promessa (<i>promissio</i>) del doge alla <i>concio</i> oppure viceversa, e sono documentati in atti notarili.</p>

L'età del Comune bassomedievale

<p>Il primo esperimento consiliare: gli iudices X-XI secolo</p>	<p>Si rileva un embrionale sviluppo degli organi costituzionali: nel contesto delle funzioni giurisdizionali esercitate dalla <i>concio</i> appaiono gli <i>iudices</i> che propongono la delibera con contenuto di sentenza, poi confermata dal duca e approvata dal popolo. Contemporaneamente si verifica un calo di importanza della <i>concio</i> che ormai si riunisce (a Rialto) quasi solo per l'elezione ducale.; l'ordinaria amministrazione sembra dunque essere sbrigata dal doge insieme agli <i>iudices</i>.</p>
--	--

<p>Il <i>consilium sapientum</i> con poteri delegati 1143 durante il dogado di Pietro Polani</p>	<p>La <i>pertractatio</i> (= istruttoria + proposta di delibera) degli affari su cui si dovrà deliberare è delegata dalla <i>concio</i> a un <i>consilium sapientum</i>, a cui giura di non rifiutare la <i>collaudatio</i> (= approvazione) Nasce anche a Venezia il Comune in forma di associazione giurata, con una propria organizzazione volta a una efficiente divisione del lavoro di governo: al doge e al <i>consilium sapientum</i> si affiancano <i>advocatores, camerarii, iudices, vicedomini communis</i> (= <i>officia</i>) Gli <i>officia</i> si moltiplicano e si classificano in magistrature di San Marco (affari interni, politica estera) e di Rialto (economia e commercio), <i>de intus</i> (governo del territorio) e <i>de foris</i> (rapporti politici ed economici con l'estero).</p>
<p>Delimitazione dei poteri dogali e magistratuali 1192 Enrico Dandolo assumendo il dogado giura su un <i>capitulare</i> che si concreta in vere norme giuridiche, non in un mero programma politico 1205 altrettanto fa Pietro Ziani 1229 Jacopo Tiepolo giura una <i>promissio</i> che diventa il modello per le successive</p>	<p>Conformemente alla natura pattizia del Comune come associazione giurata (a Venezia come altrove), il doge e ogni altro magistrato all'atto di assumere la carica giura (<i>promissio</i>) di esercitarla secondo criteri e norme predeterminate in un documento suddiviso in articoli o capitoli (<i>capitolare</i>); è un atto di autolimitazione che forse ha qualche analogia con l'<i>edictum</i> dei magistrati romani muniti di <i>imperium</i>. La promissione viene rivista e aggiornata ad ogni successione nel dogado dalla magistratura dei Correttori alla promissione dogale; i capitolari delle magistrature vengono integrati secondo il bisogno dalle successive delibere dei consigli che hanno istituito le magistrature stesse.</p>
<p>La costituzione prende forma 1207 dogando Pietro Ziani</p>	<p>Riforma costituzionale a disciplina della rappresentatività, per esautorare il doge e il placito a favore di un Consiglio in posizione intermedia tra i due, elettivo sulla base di collegi elettorali territoriali; le magistrature sono elette dal Consiglio, collegiali e temporanee. In effetti di Consigli ne troviamo due allo stesso tempo: -- il Maggior Consiglio = titolare della sovranità effettiva; può costituire nuovi organi = giustizia distributiva; -- Minor Consiglio = 6 consiglieri che accompagnano e controllano il doge nella sua attività pubblica</p>
<p>XIII secolo</p>	<p>Nuovi Consigli: Quarantia (poi triplicata) e Pregadi=Rogati=Senato, costituiti per esigenze occasionali, ma poi resi permanenti. Il Senato è titolare insieme al Maggior Consiglio di potestà distributiva, le Quarantie no e si specializzano nella funzione giurisdizionale. I frequenti conflitti di competenza causati dal moltiplicarsi di organi con attribuzioni vaghe sono risolti tramite riunioni congiunte (es. i Quaranta x 3 = 120 sono aggregati al Senato; i tre Capi di Quaranta sono aggregati al Minor Consiglio, che presieduto dal doge forma la Signoria</p>
<p>Da una teorica democrazia a un'aristocrazia di funzioni 1268 il placito si limita ora ad acclamare il doge, eletto dal Maggior Consiglio tramite una complessa procedura in cui si intrecciano votazioni e sorteggi; il potere del placito di rifiutare l'approvazione dell'eletto si riduce a una mera formula ricognitiva (<i>questo xe el vostro dose, se ve piase</i>) 1297-1323 c.d. <i>Serrata</i> del Maggior Consiglio = progressiva individuazione di un'aristocrazia ereditaria</p>	<p>I cittadini eletti a consigli e magistrature finiscono in pratica per essere tratti sempre e solo da un ampio, ma limitato numero di famiglie di "professionisti della politica" --> per spontanea evoluzione in vista di una maggiore efficienza, si introducono riforme costituzionali in senso aristocratico. Si tratta però di un'aristocrazia di funzioni, in cui il privilegio di stato personale consiste nel dovere di dedicarsi al governo come servizio. Non si tratta di un'aristocrazia patrimoniale: nè di tipo feudale (esercizio a titolo e per vantaggio personale di poteri di governo; origini altomedievali), nè di tipo burocratico (cariche nella pubblica amministrazione, acquistate o appaltate e disponibili tra privati per vendita, locazione e testamento; origini moderne)</p>

<p>Nascita del Consiglio dei Dieci 1310 congiura fallita di Baiamonte Tiepolo e Marco Querini; istituzione di un tribunale speciale 1335 stabilizzato per giudicare di crimini di altro tradimento</p>	<p>Istituzione del Consiglio dei Dieci come tribunale politico temporaneo --> la successiva stabilizzazione porta ad ampliare le funzioni anche a: -- istruttoria su materie attinenti alla sicurezza dello Stato (a prescindere dalla persecuzione di reati commessi); -- delibere di carattere normativo in materie diverse, purchè di grave importanza; l'aumento del lavoro porta ad aumentare l'organico con una Zonta. Tuttavia i poteri normativi del CX entrano in conflitto con quelli del Senato; dopo lunghe vicissitudini, la Zonta viene abolita (1582 e 1628)</p>
<p>Il sistema delle fonti normative 1148-56 Domenico Morosini emana norme sulle prove, gli atti notarili e i rapporti patrimoniali tra coniugi; 1195 Enrico Dandolo: norme penali (in forma di <i>promissio</i>) + 74 capitoli di <i>Parvum statutum</i> civile; 1204 Ranieri Dandolo (reggente durante la IV crociata) integra il <i>Parvum</i>; 1205-29 Pietro Ziani: ulteriori integrazioni + statuti marittimi 1229-42 Jacopo Tiepolo: <i>promissio</i> criminale + ricompilazione dell'intero materiale statutario civile (<i>Statutum novum</i>), con aggiornamenti e integrazioni; + integrazioni agli statuti marittimi 1253-68 Ranieri Zeno: ricompilazione degli statuti marittimi; 1346 Andrea Dandolo: aggiunta del <i>Liber sextus</i> allo <i>Statutum novum</i></p>	<p>Alle consuetudini, alla giurisprudenza dei collegi giudicanti che dà loro applicazione ai singoli casi, ai capitolari ducali e magistratuali e alle occasionali delibere di natura giuspubblicistica, si affianca ora una progressiva aggregazione di testi normativi di carattere statutario, anche giusprivatistici. La prima esigenza da soddisfare è quella di legificare gli elementi più importanti (o più controversi, o più necessari di aggiornamento) delle consuetudini sia sostanziali sia processuali; successivamente lo strumento statutario è impiegato per costruire o riformare interi istituti giuridici, con una certa sistematicità e perfino accenni di elaborazione dottrinale (corredo di glosse con qualche riferimento romanistico). Gerarchia delle fonti per i privati e per i giudici (regolamento di rapporti tra privati): 1. eventuali norme contrattuali; 2. statuto; 3. analogia; 4. consuetudine; 5. <i>arbitrium</i> equitativo del giudice (<i>sicut iustum et aequum videbitur = secondo che li parerà</i>); Gerarchia delle fonti per i magistrati (atti amministrativi e legislazione attuativa): 1. capitolare; 2. statuto; 3. analogia; 4. consuetudine; 5. <i>arbitrium</i>. Tuttavia lo statuto è ben presto scavalcato (in base al principio di specialità) dalle delibere normative dei Consigli, che rispetto a ipotetiche addizioni o novelle allo statuto rappresentano uno strumento più tempestivo ed efficace per adattare il sistema normativo alle nuove esigenze.</p>

Dal tardo medioevo alla prima età moderna: la Repubblica, la Dominante

<p>L'espansione in Terraferma 1405 conquista di Padova 1420 annessione del Friuli</p>	<p>Venezia come entità politico-istituzionale cambia nome a se stessa. Non ha più senso definirsi ancora come Comune, dato che il territorio veneziano ora ne include molti altri; compaiono allora termini come Dominante o Repubblica. Venezia e le sue istituzioni a misura di città si trovano alle prese con il governo di ampi territori dotati di istituzioni preesistenti, e per di più di natura e struttura assai diversa (feudo, comune, corporazione); la soluzione adottata è assai pragmatica e porta a: -- mantenere in vigore le istituzioni locali, ma riconducendone il titolo alla volontà della Dominante e delimitandone le attribuzioni in versioni aggiornate degli statuti previgenti; -- sottoporre la gestione del governo locale da parte di tali istituzioni al controllo di un podestà (potere civile) e un capitano (ordine pubblico e difesa), magistrati veneziani con cariche temporanee e brevi. La disciplina giuridica degli istituti rimane affidata alle fonti normative previgenti (diritti particolari e diritto comune suppletivo), salvo subordinarle in specifiche materie alla legislazione veneziana, ove esistente e applicabile. Pressione fiscale, in concorrenza con quella delle istituzioni medievali locali mantenute in esistenza.</p>
--	--

<p>Uno sviluppo istituzionale senza mutamenti radicali XV-XVII secolo</p>	<p>Il doge è un magistrato, e come tutti gli altri è controllatissimo prima di assumere la carica (procedura di elezione, promissione aggiornata dai Correttori), durante (inglobato dalla Signoria, numerosi divieti) e dopo (sindacato da parte degli Inquisitori sopra il doge defunto).</p> <p>La sovranità spetta al Maggior Consiglio, che la esprime sia direttamente con le proprie delibere, sia tramite gli altri Consigli e le magistrature.</p> <p>Ricorso alle aggregazioni per incrementare la collegialità e ridurre i conflitti di attribuzioni; la Signoria presiede tutti i Consigli; solo nel CX non sono ammessi i Capi di 40 (per incompatibilità tra procedura accusatoria dei Quaranta e inquisitoria dei Dieci), ma in compenso c'è un Avogadore di Comun quale garante della legalità degli atti.</p> <p>L'organo motore delle scelte politiche è in concreto il Pien Collegio = Collegio (Signoria + Commissioni consiliari permanenti) + tre mani di Savi (Savi Grandi = del Consiglio dei Rogati + Savi agli Ordini = alla Marina + Savi di Terraferma).</p>
<p>Pragmatismo e sperimentazione</p>	<p>Largo impiego della distributiva per far fronte a nuovi compiti o situazioni emergenti</p> <p>Ad esempio: un Consiglio ritiene necessario approfondire l'istruttoria riguardo a un problema nuovo --> istituzione di una commissione temporanea con compiti referenti e proponenti --> relazione e proposta, discussione in Consiglio, delibera normativa --> incarico alla commissione di attuare il provvedimento --> costituzione in magistratura permanente --> ampliamento delle attribuzioni entro i limiti delle capacità lavorative dell'ufficio --> eventuale istituzione di nuove magistrature, ecc.</p>
<p>Prove tecniche di Stato moderno</p>	<p>La crescente estensione dei domini veneziani, specialmente in Terraferma, e l'eterogeneità delle situazioni ed esigenze di governo che li caratterizzano, portano la Repubblica a sperimentare precocemente quell'espansione degli ambiti di intervento pubblico che è uno degli elementi tipici dello Stato c.d. moderno (economia, lavori pubblici, sanità, assistenza...)</p> <p>I consigli veneziani (dal XVI secolo, soprattutto il Senato e il CX) rappresentano appunto, già nel tardo medioevo e più nell'età moderna, un esempio abbastanza raro di legislatore efficiente.</p> <p>Tuttavia Venezia attua il suo sviluppo entro una struttura istituzionale di impianto medievale, assai efficiente per elasticità e decentramento, ma carente di coordinamento tra organi e di progetti di intervento a lungo termine.</p> <p>Inoltre Venezia (come del resto gli altri paesi europei nell'età moderna) non conosce nè applica mai i fondamentali principi etico-politici adottati dagli ordinamenti contemporanei:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- non conosce la sovranità popolare: è repubblica, ma aristocratica; -- non conosce la divisione dei poteri: tutti i soggetti pubblici esercitano tanto attività normativa, quanto amministrativa e giurisdizionale, per quanto possano specializzarsi prevalentemente nell'una o nell'altra in ragione delle loro attribuzioni; -- non conosce l'eguaglianza di fronte alla legge: lo stato personale dei cittadini/sudditi è diversificato, sia a Venezia (nobili, cittadini, popolo) sia nei Domini (particolarismo su base personale in regime di diritto comune); -- è forse riconoscibile, ma solo in forma embrionale, il principio di legalità dell'attività di governo (ivi compresa la giurisdizione penale): largo impiego dell'arbitrio come fonte suppletiva di chiusura dell'ordinamento, anche nella determinazione delle pene.

Crisi e decadenza: dallo splendore al declino alla fine dell'età moderna

<p>Molte ragioni per il declino</p>	<p>Nella tarda età moderna, Venezia si trova accerchiata politicamente e territorialmente, sia in ambito europeo che nel Levante; le rotte atlantiche incidono negativamente sull'economia; la volontà di mantenere stabile l'assetto istituzionale frena qualsiasi progetto di riforma più che palliativa; l'aristocrazia non riesce a rinnovarsi demograficamente, nè a mantenere un livello economico omogeneo e adeguato alle spese e agli impegni dell'attività di governo. L'alta politica diviene sempre più un'arte dell'equilibrio, praticata da una gerontocrazia e limitata in pratica a poche famiglie.</p>
<p>L'età delle riforme e il sistema normativo: un'occasione perduta</p>	<p>Anche sul piano normativo, le riforme non vanno oltre utili consolidazioni-raccolta in alcune materie (diritto penale, legislazione feudale per la Terraferma), che si limitano a ripubblicare norme precedenti senza sostituirne il titolo di vigenza e che sono destinate a un rapido invecchiamento. Soltanto in tema di diritto marittimo si ottengono risultati innovativi con il Codice per la veneta mercantile marina, posto a fonte primaria (se non proprio esclusiva) della disciplina degli istituti.</p>
<p>Leggende bianche, leggende nere</p>	<p>La storiografia e la propagandistica veneziane sviluppano il mito medievale delle origini di Venezia in una apologia della <i>iustitia</i> veneziana, intesa come arte del buon governo sia verso i cittadini della Dominante sia verso i sudditi dei Domini. La propaganda napoleonica prima e la storiografia protoottocentesca poi rovesciano il mito in antimito, rappresentando la Repubblica ormai caduta come un'oligarchia dittatoriale, discriminatoria e guidata solo dalla ragion di Stato.</p>
<p>Mito e realtà degli Inquisitori di Stato 1539 commissione mista, distinta dagli Inquisitori dei Dieci e specifica per i reati di diffusione di segreti di Stato</p>	<p>Alle versioni romanzate delle vicende bassomedievali di Baiamonte Tiepolo e Marino Falier si affianca la leggenda nera degli Inquisitori; ma passando dal romanzo alla storia, bisogna anzitutto distinguere gli Inquisitori dei Dieci (una commissione istruttoria, incaricata di preparare i lavori del CX in funzione giudicante) dagli Inquisitori di Stato. La magistratura è composta da un <i>rosso</i> (membro del Minor consiglio) + due <i>neri</i> (membri del CX). Ha compiti istruttori e decisorii; procedura inquisitoria sommaria, ma sentenze solo all'unanimità.</p>
<p>La repressione penale, test del buon governo</p>	<p>Il sensazionalismo della leggenda fa schermo a un problema autentico, per quanto non solo veneziano (anzi!): quello delle procedure giudiziarie tardomedievali e moderne, soprattutto in materia criminale.</p> <ul style="list-style-type: none"> -- i Quaranta seguono un rito che si avvicina al modello accusatorio e quantomeno garantisce legislativamente il contraddittorio (difesa tecnica, pubblicità dei documenti di parte e d'ufficio, termini a difesa); -- i Dieci e i giudici da esso delegati (anche in Terraferma) per certi reati gravissimi, in teoria seguono un modello inquisitorio stretto, basato sul segreto, senza dibattimento pubblico e senza diritto alla difesa tecnica; l'inquisito può difendersi solo in sede di interrogatorio. <p>Nella prassi, il rigore è molto temperato. Conclusa l'istruttoria, l'inquisito riceve ufficiosamente copia dei verbali e ricorre a un tecnico esterno perchè prepari la sua difesa; spesso poi questa viene depositata in forma scritta, anzichè recitata personalmente al cancelliere che dovrebbe verbalizzarla.</p> <p>Tuttavia, anche se costante, si tratta pur sempre di una prassi e non di un diritto! C'è di che sfatare le leggende più o meno nere, e di che confrontare favorevolmente Venezia con la maggior parte degli ordinamenti moderni in Europa, ma non certo di che equipararla ai parametri contemporanei di tutela dei diritti umani, per quanto drammaticamente carente ne sia ancor oggi il rispetto in tutto il mondo.</p>